

Ill.ma CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

in sede di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ.

Il signor Bruno Falzea (c.f. FLZBRN56B08H224A), nato l' 8 febbraio 1956 a Reggio Calabria e residente in Grosseto alla via W.A. Mozart n. 23, rappresentato e difeso, giusta procura speciale unita nelle forme utili alla trasmissione telematica, dall'avvocato Francesco Morcavallo (c.f. MRCFNC79H11D086I; p.e.c.: studiomorcavalloroma@legalmail.it; fax: 06-98376005) e presso lo stesso elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma alla via Luigi Settembrini n. 28 (ferma restando l'indicazione dei recapiti telematici menzionati, ai quali si richiede di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al giudizio), propone il presente

ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE

ex art. 392 cit.

contro il Fallimento della 'Biemme Costruzioni S.n.c. di Bardi e Milani' (procedura concorsuale iscritta presso il Tribunale di Grosseto al numero 3474 Registro Fallimenti), c.f./part. i.v.a. 00211420534, in persona del curatore *pro tempore* ragioniere Daniele Moretti (c.f. MRTDNL60R25G716E), morettidaniele@odcecgr.legalmail.it, biemme.costruzioni.snc@pec.it (indirizzo del curatore e indirizzo della società dal registro INIPEC);

a seguito

dell'ordinanza della Corte di cassazione, sezione seconda civile, n. 11974/2024, pronunciata il 20 marzo 2024, pubblicata e comunicata il 30 aprile 2024 (data da cui decorre il termine annuale di riassunzione, giusta il disposto dell'art. 392, primo comma, cit., nel testo applicabile *ratione temporis*, essendo stato il giudizio introdotto in primo grado in data anteriore al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della novella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, che non è dunque applicabile), recante, all'esito del giudizio iscritto al numero R.G. 25/2019, la cassazione con rinvio della sentenza della Corte di



appello di Firenze n. 1108/2018, pubblicata il 18 maggio 2018 all'esito del giudizio distinto con numero R.G. 2690/2016.

La riassunzione è intesa ad ottenere, in applicazione del giudicato e del principio di diritto espressi dalla menzionata ordinanza rescindente, l'accoglimento dell'originaria domanda a suo tempo proposta e poi, come ora, sempre ribadita dall'odierno attore in riassunzione, di trasferimento *ex art.* 2932 cod. civ. del diritto di superficie per la durata di novantanove anni con riferimento all'immobile precisamente individuato in atti: *"immobile sito in Grosseto, Loc. Fosso dei Molini, Via Mozart 23, sc. D int. 1, con box autorimessa al piano terra distinto col n°. 16 con adiacente ripostiglio, beni meglio descritti in atti e identificati catastalmente al NCEU fg. 92, part. 617, sub. 18 e 37 [così recte anziché '27' come invece erroneamente riportato in alcuni atti]"*, con subordinazione del trasferimento al solo versamento del residuo differenziale tra il prezzo contrattualmente pattuito e l'importo versato.

*

FATTI E *ITER PROCESSUS*

1.- Con l'originario atto di citazione, notificato l'8 giugno 1994 e trascritto 9 giugno 1994, l'odierno esponente convenne dinanzi al Tribunale di Grosseto la 'Biemme Costruzioni S.n.c. di Bardi e Milani' domandando la pronuncia di sentenza costitutiva *ex art.* 2932 cod. civ., che disponesse il trasferimento a suo favore della proprietà superficiaria per novantanove anni sull'immobile qui menzionato in epigrafe, realizzato dalla predetta società, originaria convenuta, in regime di edilizia residenziale agevolata convenzionata; domandava inoltre la restituzione di somme corrisposte senza titolo in conto mutuo e il risarcimento dei danni per l'inadempimento all'obbligo assunto dalla convenuta con il contratto preliminare.

1.1.- La società si costituì concludendo per l'infondatezza delle domande attoree e domandando in via riconvenzionale il rilascio



dell'immobile, già in possesso del promissario acquirente, e il risarcimento dell'asserito danno all'immagine.

1.2.- Nelle more dell'istruttoria, caratterizzata dall'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio che si ritenne opportuno demandare ad esperti di altra regione per evitare condizionamenti impropri, venne dichiarato il fallimento della società convenuta, con conseguente interruzione del giudizio.

2.- L'originario attore procedette quindi a riassunzione nei riguardi del Fallimento della società predetta, in persona del curatore, che si costituì adducendo la caducazione dell'eseguendo contratto preliminare *ex art. 72* della legge fallimentare.

2.1.- All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 692, pronunciata il 25 luglio 2005 e depositata il 4 ottobre 2005, ritenne, in adesione alla giurisprudenza consolidata di legittimità, l'inoperatività dell'art. 72 cit. in ragione dell'anteriore trascrizione del contratto preliminare e dispose il trasferimento definitivo con determinazione del prezzo residuo in euro 8.407,08, da versarsi entro centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; dichiarò la propria incompetenza funzionale sulle altre domande.

3.- Avverso la sentenza di primo grado propose appello il Fallimento con atto di citazione notificato il 19 ottobre 2006, deducendo l'incompetenza funzionale del giudice di prime cure, l'operatività dell'art. 72 cit., l'insussistenza dell'obbligo di trasferimento in mancanza dell'avvenuto versamento del prezzo e comunque l'asserita esigenza di rideterminazione del prezzo in euro 77.375,91 comprensivi di i.v.a., oltre interessi.

3.1.- Si costituì l'esponente odierno resistendo all'avversa impugnazione e proponendo appello incidentale avente ad oggetto la determinazione del prezzo nella somma equivalente a lire 122.000.000 (lire centoventidue milioni) oltre i.v.a., in ossequio a quanto convenuto in contratto preliminare, donde detrarre la somma già versata equivalente all'importo di lire 120.880.000 (lire centoventi



milioni ottocento ottantamila) -di cui peraltro lire 55.000.000 illegittimamente pretese dalla società costruttrice ancorché dovessero essere coperte dal mutuo-; offriva di versare la differenza dovuta rispetto al prezzo contrattualmente stabilito.

3.2.- Con sentenza n. 1358 pronunciata il 22 maggio 2009 e pubblicata il 13 ottobre 2009, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, rigettò *in toto* la domanda dell'originario attore, ritenendo l'operatività del diritto di recesso della curatela fallimentare *ex art. 72 cit.* in pendenza del rapporto scaturente dal contratto preliminare, non ancora completamente eseguito in ragione del residuo obbligo di versamento di una parte del prezzo.

4.- Avverso tale pronuncia propose ricorso per cassazione l'esponente odierno, censurando, tra l'altro, il vizio di motivazione in ordine al mancato versamento integrale del prezzo, essendo stato il residuo offerto *banco iudicis* nel corso del giudizio di primo grado già all'udienza del 16 gennaio 1996, nonché la violazione dell'art. 72 cit. e degli art. 45 della legge fallimentare e 2932 cod. civ., donde per *ius receptum* riveniva la permanenza dell'obbligo assunto con il preliminare trascritto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Resistette il Fallimento.

4.1.- In accoglimento dei motivi afferenti alla dedotta violazione di legge e con assorbimento degli altri, la Corte di legittimità cassò con rinvio la pronuncia gravata, in reiterazione del consolidato indirizzo afferente all'opponibilità alla curatela fallimentare del preliminare trascritto, con conseguente inoperatività dell'effetto caducatorio di cui all'art. 72 cit.

5.- L'esponente odierno instaurò quindi il giudizio di rinvio con atto di citazione in riassunzione notificato l'8 novembre 2016, domandando: l'emissione della pronuncia costitutiva di trasferimento del diritto immobiliare; la determinazione del prezzo complessivo come da contratto in lire 122.000.000, pari ad euro 63.007,74, oltre i.v.a., e dell'individuazione del residuo in lire 7.815.820, equivalenti



ad euro 4.036,53, di cui lire 5.000.000 per il saldo prezzo e lire 2.815.820 per i.v.a. e accessori occorrendi, con assegnazione del termine per il saldo; condannarsi il Fallimento al risarcimento dei danni arrecati per il ritardo nell'adempimento in misura equivalente a lire 25.000.000 o in quella maggiore o minore ritenuta congrua, con elisione rispetto al dovuto per il saldo del trasferimento immobiliare e condanna del Fallimento al pagamento del residuo a proprio carico; condannarsi il fallimento al pagamento delle spese processuali di ogni grado e delle spese di consulenza tecnica.

5.1.- Si costituì il Fallimento, il quale, oltre a ribadire *contra rem iudicatam* difese afferenti all'asserita insussistenza dell'obbligo di trasferimento, ripropose in subordine la domanda di rideterminazione del prezzo in euro 77.373,91 oltre i.v.a. al 4% e di condanna dell'acquirente al pagamento del residuo dovuto, calcolato sul rideterminato ammontare, oltre interessi, nonché condannarsi l'acquirente al pagamento di quanto ulteriormente dovuto per il ritardo e al pagamento delle spese processuali dei gradi di merito, con compensazione di quelle del giudizio di cassazione.

5.2.- Con sentenza n. 1108/2018, pubblicata il 18 maggio 2018 e menzionata qui anche in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in sede rescissoria a seguito dell'anteriore cassazione con rinvio, così decise: *“in parziale riforma del capo b) [sulla determinazione del prezzo] della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 692-2005 in data 25.7.2005, depositata il 4.10.2005, subordina il trasferimento dell'immobile meglio distinto in atti al pagamento della somma di euro 11.968,68 oltre Iva di legge; conferma nel resto l'impugnata sentenza [sic, ignorando gli intercorsi effetti sostitutivi e caducatori delle pronunce anteriori]; compensa integralmente tra le parti le spese processuali e di cc.tt.uu. di ogni fase e grado, compreso quello di legittimità”*. Ritenne la Corte d'appello, in particolare e per quanto qui ancora di interesse, che dovesse essere accolta, in applicazione del *dictum rescindens*, la domanda di pronuncia costitutiva del



trasferimento del diritto immobiliare e che, però, il prezzo concordato *ex pactis* dovesse essere sostituito, per effetto integrativo *ex lege*, con quello maggiore riveniente dall'applicazione dei parametri ci cui alla convenzione di costruzione in edilizia agevolata, siccome ricettivi di norme di legge inderogabili.

6.- Avverso la decisione propose ricorso per cassazione l'odierno esponente, lamentando, con il primo motivo, la violazione ovvero falsa od erronea applicazione dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, che disciplina la fattispecie, in relazione agli art. 1419 e 1339 cod. civ., prevedendo la nullità parziale della clausola sul prezzo in caso di esorbitanza dal prezzo stabilito in via di convenzione per l'edilizia agevolata tra l'ente territoriale e il costruttore: dedusse, in particolare, che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato in ricorso, il prezzo determinato secondo la convenzione sostituisce quello pattiziamente convenuto quando questo sia maggiore, ma non anche quando sia inferiore rispetto a quello modulato sulla convenzione e dunque più favorevole all'acquirente, destinatario ultimo della *ratio* normativa sottesa al sistema di edilizia agevolata; per di più, risultava pacifico, documentato ed accertato che il contratto stabilisse l'invariabilità del prezzo, senza che questo potesse dunque essere soggetto a maggiorazione alcuna. Con il secondo motivo di ricorso si lamentava che la sentenza impugnata recasse la riforma di un capo della sentenza di primo grado, in realtà già travolta in pregresso. Con il terzo motivo del ricorso per cassazione si censurava l'*error in iudicando* consistito nel non aver ritenuto nuove le domande, diverse da quella sull'operatività dell'art. 72 della legge fallimentare, dunque anche quella sulla rideterminazione del prezzo, che il giudice di primo grado, con statuizione mai specificamente impugnata, aveva ritenuto proposte dalla sola società convenuta originaria e non fatte proprie, invece, dal Fallimento nel giudizio riassunto all'esito dell'interruzione determinata dall'avvio della procedura concorsuale. Con il quarto



motivo il ricorrente per cassazione lamentò, infine, l'erroneità della statuizione di compensazione delle spese processuali e di paritaria distribuzione di quelle di consulenza.

6.1.- Resistette il Fallimento con controricorso.

6.2.- Da ultimo la Corte di legittimità, con l'ordinanza dettagliatamente menzionata qui in epigrafe, ha accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, ed ha per l'effetto disposto la cassazione della sentenza gravata con rinvio a codesta Corte d'appello in nuova composizione.

6.3.- In particolare, la pronuncia rescissoria enuncia il seguente principio di diritto, demandando al giudice di rinvio di attenersi: *“in materia di edilizia popolare residenziale ed agevolata, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, la clausola di determinazione convenzionale del prezzo di cessione del diritto di superficie, prevista nel contratto preliminare tra il costruttore promittente venditore e il promissario acquirente, deve essere ritenuta nulla soltanto quando ecceda rispetto al prezzo stabilito nella presupposta convenzione tra lo stesso costruttore e l'ente territoriale e non quando -come avvenuto nel caso di specie- il prezzo contrattuale sia inferiore a quello stabilito nella stessa convenzione. Da ciò consegue che -con riferimento alla causa dedotta in giudizio- il trasferimento del diritto immobiliare in favore del Falzea, da disporsi mediante pronuncia da adottarsi ai sensi dell'art. 2932 c.c., deve essere subordinato al solo pagamento del residuo differenziale tra l'importo indicato in contratto e quello già corrisposto, risultando, peraltro, incontrovertito (siccome documentato ed accertato) che con dichiarazione allegata al contratto preliminare il costruttore aveva precisato che il prezzo contrattuale sarebbe rimasto fisso e non soggetto, quindi, ad alcuna maggiorazione”.*

7.- Ai fini rescissori si opera la riassunzione, ribadendosi le domande pregresse alla stregua delle seguenti

RAGIONI DI DIRITTO



I.- Già in pregresso era intervenuto il giudicato sulla fondatezza della pretesa costitutiva. Ad ogni buon conto, nell'ultima ordinanza rescindente si è ribadito, come detto, che deve essere emessa la pronuncia costitutiva a favore dell'esponente odierno. In tal senso si formula la domanda nella presente sede di rinvio, con quanto di séguito specificato.

II.- Per effetto dell'enunciato rescindente, costituisce *res iudicata* anche la necessità del riferimento al prezzo contrattuale, senza possibilità di rideterminazione *in maius*.

II.1.- Analogamente riguardata dall'effetto del giudicato è l'occorrenza di detrarre dal prezzo contrattuale l'importo già versato, di guisa che va considerato, come corrispettivo residuo, l'importo a suo tempo offerto *banco iudicis* e che l'odierno attore in riassunzione rinnova l'offerta di pagare -e di computare a pagamento a proprio debito nel caso in cui si proceda all'elisione di cui di séguito-. Sicché non è ulteriormente controvertibile che la posta a credito di controparte ammonta, per dato non più suscettibile di contestazione, ad euro 4.036,53: il limite del corrispettivo dedotto in contratto è riguardato da statuizione di legittimità, così come l'occorrenza di detrarre da detta somma quanto versato, senza aggiunta di altri importi; l'ammontare versato non è controverso, non è stato mai contestato e, oltre tutto, è ampiamente documentato; il differenziale residuo, oltre a risultare da una mera operazione aritmetica, corrisponde all'importo già a suo tempo offerto *banco iudicis* e poi in sede di prima riassunzione dall'attore originario ed esponente odierno. Tale somma differenziale va posta in elisione con quelle dovute all'esponente e comunque quest'ultimo rinnova, per quanto occorra, l'offerta di versarla se non siano riconosciute poste ulteriori a suo credito (vedasi subito *infra*).

III.- Si ribadisce la domanda di risarcimento del danno da ritardato trasferimento, da computarsi equitativamente in moneta corrente nella misura corrispondente a lire 25.000.000 ovvero nella somma



maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; alla condanna conseguirà l'elisione con il saldo offerto *ex hac parte* e l'eventuale ulteriore ammontare a credito del riassunte, per cui si chiede pronunciarsi condanna a carico di controparte.

III.1.- Il danno da ritardo va parametrato ai consistenti elementi di pregiudizio, che il risarcimento deve ristorare:

il più che ventennale ritardo nell'adempimento dell'obbligo di definitivo trasferimento ha comportato che il promissario acquirente non ha potuto godere del bene in condizione di sicurezza giuridica e serenità e, inoltre, che non ne ha potuto fruirne, ai fini dell'uso, se non come possessore, dunque senza potervi apportare modifiche migliorative né di alcuna sorta e senza poter provvedere con margine di adeguata sicurezza all'arredo definitivo, il che costituisce una evidente menomazione del pieno diritto di fruizione del bene immobile, che l'esponente avrebbe invece da tempo acquisito in modo pieno nel caso di tempestivo trasferimento;

il macroscopico e ingiustificabile ritardo ha determinato gli oneri di fatica personale ed economici per fronteggiare un processo interminabile, correlato alle pretestuose e palesemente infondate prospettazioni e pretese di controparte;

il ritardato trasferimento ha impedito all'acquirente di esercitare l'opzione contrattuale per l'acquisto del terreno e la conseguente acquisizione anche della proprietà piena dell'immobile di cui era promessa la proprietà superficiaria;

la mancata tempestiva acquisizione del pieno diritto ha impedito all'esponente di fruire, a tempo debito, del valore commerciale di scambio del diritto immobiliare, con conseguente impossibilità di porlo a frutto in condizioni di mercato che, dal principio dalla metà della prima decade degli anni 2000 e per tutti i periodi successivi, hanno risentito del notorio calo dei prezzi sul mercato immobiliare;

analogamente, l'esponente non ha potuto fruire della possibilità di mettere a frutto il bene disponendone eventualmente, a tempo debito,



anche mediante concessione in godimento a terzi, con la conseguente perdita economica di ogni valore fruttifero per l'intero periodo per cui si è protratto il ritardo.

Alla stregua degli indicati dati fattuali e parametrici, la stima del risarcimento domandato appare più che prudenziale.

IV.- La riconosciuta infondatezza, di tempo in tempo e per effetto di chiare ed univoche pronunce di legittimità, oltre che di quella di primo grado, ha posto in evidenza la completa infondatezza delle pretese avverse circa l'asserita inefficacia attuale del contratto preliminare e poi circa la non consentita rideterminazione del prezzo; la pretesa rideterminazione, peraltro, comportò lo svolgimento sostanzialmente inutile della laboriosissima e problematica attività di consulenza svoltasi nell'ambito del giudizio di primo grado. Non v'è ragione plausibile, dunque, per cui, alla luce del complessivo esito del giudizio, che a null'altro porta se non al riconoscimento della piena fondatezza dell'originaria domanda attorea, le spese di ciascun grado di giudizio e delle consulenze non debbano essere poste integralmente a carico del Fallimento odierno convenuto in riassunzione.

IV.1.- Peraltro, delle spese relative al presente giudizio di rinvio si domanda altresì la distrazione a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di averle anticipate.

*

Alla stregua di tutto quanto esposto e dedotto, il signor Bruno Falzea, odierno attore in riassunzione, identificato e difeso come qui in epigrafe,

CITA

l'odierno convenuto in riassunzione Fallimento della 'Biemme Costruzioni S.n.c. di Bardi e Milani', come pure in epigrafe identificato, in persona del curatore, a comparire dinanzi alla Corte di appello di Firenze, nei relativi noti uffici del settore civile in Firenze, Palazzo di Giustizia, via Alessandro Guidoni n. 61, all'udienza del



giorno 10 settembre 2025, ore di rito -con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'indicata udienza, nelle forme stabilite dall'art. 166 cod. proc. civ. in relazione agli art. 392 e 347 cod. proc. civ., cioè mediante il deposito in cancelleria del proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta di cui all'art. 167 cod. proc. civ. in relazione all'art. 347 cit., la copia della citazione in riassunzione notificata, la procura e i documenti offerti in comunicazione, e a comparire nell'udienza sopra indicata -o in quella immediatamente successiva che sarà individuata ai sensi dell'art. 349 *bis* cod. proc. civ.- dinanzi alla Corte o al giudice designato ai sensi del medesimo art. 349 *bis* cit.; e con avvertimento, formulato ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ. in relazione all'art. 359 cod. proc. civ., che la costituzione oltre il termine suddetto implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 cod. proc. civ. in relazione agli art. 343, 346, 347 cod. proc. civ. (relative alla proposizione di domande riconvenzionali e di eccezioni processuali, anche di incompetenza, e di merito non rilevabili d'ufficio ove non già precluse, alla chiamata in causa di terzi ove non già preclusa, alla proposizione di appello incidentale ove non già preclusa e alla riproposizione, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, di domande ed eccezioni non accolte ove non già precluse o costituenti oggetto di intervenuta decadenza), che alla mancata costituzione seguir la prosecuzione del processo a séguito di dichiarazione di contumacia, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi dinanzi alla Corte di appello, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 cod. proc. civ. o da leggi speciali, e che la parte convenuta in riassunzione, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La suddetta citazione in riassunzione è compiuta al fine di sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



Voglia codesta Ill.ma Corte di appello, in sede di rinvio a séguito di cassazione e in conformità con il *dicutn rescindens*, compiuti gli adempimenti di rito e ogni contraria domanda e istanza disattesa:

pronunciare sentenza costitutiva *ex art.* 2932 cod. civ. recante il trasferimento del diritto di superficie per la durata di novantanove anni a favore dell'attore in riassunzione signor Bruno Falzea (c.f. FLZBRN56B08H224A), nato a Reggio Calabria l'8 febbraio 1956, e a carico del Fallimento 'Biemme s.n.c. di Bardi e Milani', in persona del curatore, con riferimento all'immobile così precisamente individuato in atti: "*immobile sito in Grosseto, Loc. Fosso dei Molini, Via Mozart 23, sc. D int. 1, con box autorimessa al piano terra distinto col n°. 16 con adiacente ripostiglio, beni meglio descritti in atti e identificati catastalmente al NCEU fg. 92, part. 617, sub. 18 e 37 [così recte anziché '27' come invece erroneamente riportato in alcuni atti]*", verso il corrispettivo contrattuale corrispondente a lire 122.000.000 (lire centoventidue milioni) oltre i.v.a. al 4%, già versato in ampia parte e con residuo di lire 7.815.820, equivalenti ad euro 4.036,53, di cui invero l'attore in riassunzione conferma l'offerta già *ab origine* formulata e che, in particolare, offre di versare o di computare a proprio debito in relazione all'elisione con le somme di cui *infra*;

condannare il Fallimento 'Biemme s.n.c. di Bardi e Milani', in persona del curatore, a risarcire all'attore in riassunzione signor Bruno Falzea il danno da ritardato adempimento parametrato come qui riferito in motivazione, nella misura, determinata in moneta corrente, corrispondente a lire 25.000.000 (euro 12.911,42) ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sia ritenuta di giustizia;

condannare altresì il Fallimento 'Biemme s.n.c. di Bardi e Milani', in persona del curatore, al pagamento in favore dell'attore in riassunzione signor Bruno Falzea delle spese processuali relative ad ogni grado di giudizio, incluse quelle del presente grado di riassunzione, queste ultime da distrarsi in favore dell'avvocato Francesco Morcavallo che dichiara di averle anticipate;



porre a definitivo carico del Fallimento 'Biemme s.n.c. di Bardi e Milani', in persona del curatore, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel pregresso corso del giudizio.

Con riserva di ogni eventuale ulteriore deduzione, anche istruttoria, e produzione documentale in compatibilità con il rito da applicarsi.

Si depositano, con le attestazioni di conformità ove occorrenti:

la procura speciale;

l'ordinanza rescindente estratta dal fascicolo telematico;

gli atti e documenti estratti dai fascicoli di parte relativi ai gradi di giudizio anteriori, per la parte depositata in cartaceo.

La Corte vorrà acquisire come per legge il fascicolo d'ufficio.

Si dichiara che il valore della controversia ammonta ad euro 20.000,00 circa e che il contributo unificato è dunque dovuto nella misura di euro 355,00.

Roma – Firenze, il 23 aprile 2025

L'avvocato Francesco Morcavallo

